

COMUNE DI AQUILEIA
PROVINCIA DI UDINE

05 MAR. 2021

PROT. N. 1812
CAT./TIT. 14
UFFICIO U. RAG. U. ECONOMATO

COMUNE di AQUILEIA
Provincia di Udine

Parere dell'Organo di Revisione sulla DETERMINAZIONE n. 49 del 23.02.2021 del responsabile del SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMI avente ad oggetto "RIACCERTAMENTO PARZIALE N. 1 - VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MODIFICA CRONOPROGRAMMA DI SPESA - DETERMINAZIONI DIVERSE -".

Il Revisore dei Conti del Comune di Aquileia, dott. Marcello Giorda,

Ricevuta in data 23.02.2021 dal responsabile del SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMI la DETERMINAZIONE n. 49 del 23.02.2021 avente ad oggetto "RIACCERTAMENTO PARZIALE N. 1 - VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MODIFICA CRONOPROGRAMMA DI SPESA - DETERMINAZIONI DIVERSE -";

Preso atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 differisce al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;

Viste le previsioni dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8.1 del "Principio contabile applicato della contabilità finanziaria" - Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 e **preso atto** dell'atto giuntale n. 1 del 08.01.2021 nonché del Decreto Sindacale n. 8 del 03.06.2020;

Visto il D. Lgs. 118/2011;

Premesso che, in data 30.12.2019, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 65, ha approvato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 2021 2022;

Premesso che, in data 30.12.2019, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 66, ha approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2020 2021 2022;

Viste le previsioni dell'art. 175, comma 5-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 9.1 del "Principio contabile applicato della contabilità finanziaria" - Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 che prevede che le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, a valere sull'ultimo bilancio di previsione approvato, possono essere effettuate prima del riaccertamento ordinario dei residui solo in presenza di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima di tale operazione;

Premesso che tale variazione risulta di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario previa acquisizione del parere dell'organo di revisione;

Esaminato il contenuto della DETERMINAZIONE e dei relativi allegati e, in particolare, le richieste del Responsabile dell'Area Tecnica del Responsabile dell'Area Amministrativa di re-imputazione di alcune spese e di fondi relativi alla L.R. 18/2006 all'esercizio 2021, con indicazione delle motivazioni che hanno determinato lo spostamento di esigibilità;

Preso atto che tali richieste presentano gli estremi dell'urgenza;

Rilevato che:

- a) Vengono modificati gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati relativi al bilancio 2020/2022 con riferimento agli anni 2020 e 2021, come risulta dagli allegati n.1 e 2;
- b) Vengono modificati gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati relativi al bilancio 2021/2023 con riferimento all'anno 2021, come risulta dagli allegati n.3 e 4;
- c) le variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022 garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio previsti dall'art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
- d) le variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022 costituiscono aggiornamento del DUP 2020/2022;
- e) le motivazioni addotte a giustificazione della variazione trovano corrispondenza in atti che riepilogano fatti e circostanze oggettivamente accertate e osservano i limiti imposti dai parametri;
- f) è verificata la congruità, la coerenza nonché l'attendibilità delle operazioni contabili proposte;
- g) che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 24;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza amministrativa emessi sul presente atto dal Responsabile del Servizio Bilancio e Programmi;

Visto l'art. 239, primo comma, lett. b del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere sulle variazioni di bilancio;

L'Organo di Revisione del Comune di Aquileia

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla DETERMINAZIONE n. 49 del 23.02.2021 del responsabile del SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMI avente ad oggetto "RIACCERTAMENTO PARZIALE N. 1 - VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MODIFICA CRONOPROGRAMMA DI SPESA – DETERMINAZIONI DIVERSE -".

Aquileia, 4 marzo 2021.

